

...necessaria per poter procedere alla supposizione delle
convenzioni di finanziamento degli interventi;

preso atto che per gli interventi localizzati nel comune di Bologna ed individuati nell'Accordo come proposte alternative denominate "Zona Fossolo" e "Zona Barca", non è pervenuta alcuna comunicazione del CER, essendo le suddette proposte, riammesse a seguito di pronunciamento del TAR del Lazio, attualmente all'esame della Commissione competente presso il CER;

considerato che, ai sensi dell'art. 27, comma 4, l'Accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Giunta regionale determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato;

ritenuto di dover procedere all'approvazione dell'Accordo;

preso atto del parere del Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica (prot. n. 6808 del 27/6/1994), in ordine ai programmi di intervento;

dato atto infine del parere favorevole espresso dai Dirigenti del Servizio Qualità Edilizia e Servizio Pianificazione Urbanistica, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnica dello stesso, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41;

decreta:

1) è approvato l'Accordo di programma indicato in premessa che, ai sensi dell'art. 27, comma 4, della Legge 8/6/1990, n. 142, costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti con le prescrizioni contenute nell'ambito del sopraccitato parere del Servizio Pianificazione Urbanistica.

2) L'efficacia del presente decreto, nei confronti di ciascun comune che ha partecipato all'Accordo, è subordinata alla stipulazione della prescritta convenzione urbanistica tra il Comune stesso e il soggetto attuatore individuato dal CER, nonché all'adozione, da parte del CER, del decreto di approvazione e di finanziamento dei singoli programmi di intervento.

3) Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 7 febbraio 1995

IL PRESIDENTE
PIER LUIGI BERSANI

ORDINANZA 22 febbraio 1995, n. 132

Divieto di somministrazione di prodotti alimentari contenenti uova crude e non sottoposti, prima del consumo, a trattamento termico di cottura, nelle strutture ospitanti categorie a rischio

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Considerato che gli alimenti contenenti uova crude sono frequentemente individuati come il veicolo responsabile della maggior parte degli episodi di tossinfezione alimentare da *Salmonella*;

considerato ancora che alcune categorie di soggetti (quali: bambini di età inferiore ai 3 anni, anziani, immunodepressi) sono particolarmente vulnerabili a tale infezione, potendo per lo più sviluppare le più gravi complicanze, sino al letargo;

vista la propria ordinanza n. 182 dell'1/3/1994 con la quale si vietava la somministrazione di prodotti alimentari contenenti uova crude non sottoposti a trattamento termico terminale nelle strutture ospitanti le suddette categorie a rischio;

ritenuto quindi di dover adottare norme cautelari per evitare possibili rischi nelle collettività vulnerabili e di intensificare ulteriormente l'attività di vigilanza e di controllo, come peraltro già ripetutamente richiesto con atti emanati dall'Assessorato alla Sanità e Servizi Sociali negli anni scorsi;

del divieto al 31/12/1994;

dato atto del parere favorevole espresso dal dirigente del Servizio competente, in merito alla legittimità e alla regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell'art. 4 - 6° comma della L.R. 19 novembre 1992, n. 41;

visto l'art. 32 della Legge 833/78;

ordina:

1) È vietata fino al 31/12/1995 nelle strutture che ospitano categorie a rischio (bambini di età inferiore ai 3 anni, anziani, immunodepressi) la somministrazione di prodotti alimentari contenenti uova crude e non sottoposti, prima del consumo, a trattamento termico di cottura.

2) Le violazioni alla presente ordinanza saranno perseguite ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

3) La presente ordinanza è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 49 della Legge 10/2/1953, n. 62.

4) Al presente provvedimento è data pubblicizzazione tramite invio dello stesso alle Aziende Unità sanitarie locali, alle Aziende Ospedaliere, agli Enti locali, Prefetture, Comandi NAS della Regione Emilia-Romagna, per la massima diffusione nel territorio di competenza, nonché alle Associazioni maggiormente rappresentative delle categorie interessate.

Bologna, 22 febbraio 1995

IL PRESIDENTE
PIER LUIGI BERSANI

DECRETO 1 marzo 1995, n. 149

L.R. 12 maggio 1994, n. 19, ai sensi del DLgs n. 502 del 30/12/1992 e successive modificazioni. L.R. 20/12/1994, n. 50. Nomina del Direttore generale dell'Agenzia sanitaria regionale

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

visto l'art. 12 della L.R. 19/94;

vista la delibera della Giunta regionale n. 6864 del 30 dicembre 1994 concernente la designazione a Direttore generale dell'Agenzia sanitaria regionale;

acquisita la formale accettazione da parte dell'interessato e tenuto conto della dichiarazione dello stesso che non sussistono a suo carico le cause ostative alla nomina espressamente previste dall'art. 3, 9° e 11° comma del DLgs 502/92 e successive modificazioni;

dato atto del parere favorevole espresso dal Dirigente del servizio competente in merito alla legittimità e alla regolarità tecnica del presente decreto;

decreta:

si nomina quale Direttore generale dell'Azienda sanitaria regionale il prof. Mario Zanetti nato a Bologna, il 17 agosto 1933, che assumerà possesso dell'ufficio dalla data di sottoscrizione del contratto di incarico comunque entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto.

Bologna, 1 marzo 1995

IL PRESIDENTE
PIER LUIGI BERSANI

DECRETO 1 marzo 1995, n. 153

L.R. n. 26 del 28/6/1994. Presa d'atto del simbolo e della denominazione regionale dell'agriturismo

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

vista la Legge del 5/12/1985, n. 730 "Disciplina dell'agriturismo";

visti:

- la L.R. n. 26 del 28/6/1994 recante "Norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale ed interventi per la loro promozione - Abrogazione della L.R. 11/3/1987, n. 8";
- il 1° comma dell'art. 8 della suddetta legge recante «Le associazioni regionali agrituristiche, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, concordano e presentano alla Regione un unico simbolo che individua, su tutto il territorio, le aziende agrituristiche. Il simbolo e la denominazione devono essere affissi tramite targa all'ingresso delle aziende agrituristiche e riportati su tutto il materiale pubblicitario, illustrativo e segnaletico. Ogni altro simbolo è abolito.»;

preso atto che le associazioni regionali Agriturist, Terranostra, Turismo verde e Agrivacanze hanno presentato all'Assessorato Agricoltura, con note, rispettivamente protocollo 36065, 36066, 36067 e 36068 dell'8/11/1994 il simbolo e la denominazione concordemente definiti ed acquisiti agli atti d'ufficio dell'Assessorato Agricoltura al n. 2109 di protocollo del 23/1/1995;

ritenuto opportuno:

- prendere ufficialmente atto di tale simbolo e denominazione;
- divulgare il simbolo e la denominazione soprarichiamati tramite pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione;

dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Ufficio Territorio Agricolo per quanto riguarda la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento, ai sensi della circolare del Presidente della Giunta regionale prot. n. 9567 del 7/12/1992;

dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile incaricato del Servizio Produzioni agricole sulla legittimità e regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19/11/1992, n. 41 e secondo quanto previsto dalla circolare del Presidente della Giunta, soprarichiamata;

decreta:

1) di prendere atto, ai sensi della L.R. 28/6/1994, n. 26 che le aziende agrituristiche sono individuate su tutto il territorio regionale dal simbolo e dalla denominazione acquisiti agli atti d'Ufficio dell'Assessorato Agricoltura al n. 2109 di protocollo del 23/1/1995;

2) di disporre che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 1 marzo 1995

IL PRESIDENTE
PIER LUIGI BERSANI



- Quadrato

	A (lato)	B	C	R
normale	60	0,5	1	3,5

Fondo bianco

Foglie colore verde pantone n. 360

Bordo C colore verde pantone n. 360

Scritta "AGRITURISMO EMILIA-ROMAGNA" bianca su banda nera

Fig. 1 Simbolo e denominazione delle aziende agrituristiche da affiggere all'ingresso dell'azienda agriturbistica.

La segnaletica stradale dovrà essere conforme a quella riportata negli allegati al regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (DPR 16 dicembre 1992, n. 495 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1992) e successive modificazioni ed integrazioni.

DECRETI DELL'ASSESSORE ALLA SANITÀ E SERVIZI SOCIALI

DECRETO 27 febbraio 1995, n. 159

Autorizzazione all'IPAB - Pio Ritiro Cerati di Piacenza ad accettare la donazione disposta da Concetta Bruschi

visto l'art. 15 del DPR 24/7/1977, n. 616;

vista l'istanza in data 15/2/1995 con cui il Presidente del Pio Ritiro Cerati di Piacenza chiede - in esecuzione di analoga deliberazione adottata dal Consiglio di amministrazione in data 14/2/1995, n. 1 - l'autorizzazione ad accettare la donazione disposta a suo favore da Concetta Bruschi, con atto del notaio dr. Manfredo Ferrerio in data 10/2/1995, rep. n. 38229, racc n. 4093;

rilevato che la donazione in oggetto consiste in due certificati di deposito alla Banca commerciale italiana di Lire 500.000.000 ciascuno, contraddistinti dai nn. 4000682847 e 4000682848, aventi scadenza il 10/2/1997;

vista la Legge 21/6/1896, n. 218 e relativo regolamento di esecuzione;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 5548 del 9/11/1993;

dato atto del parere favorevole espresso al Dirigente del Servizio competente in merito alla legittimità ed alla regolarità tecnica del presente decreto, ai sensi dell'art. 4, VI comma della L.R. 19 novembre 1992, n. 41,

decreta:

il Pio Ritiro Cerati di Piacenza è autorizzato ad accettare la donazione disposta a favore di detto ente da Concetta Bruschi.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 27 febbraio 1995

L'ASSESSORE ALLA SANITÀ
E SERVIZI SOCIALI
Giuliano Barbolini